



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 28/04/2025

OGGETTO: Approvazione delle tariffe, delle riduzioni alle utenze non domestiche e definizione termini/numero rate scadenza per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2025.

L'anno 2025 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 11:09, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 1^a ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 17 e assenti n.0 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Si	
Maurizio Spagnolo	Si	
Vanessa Ciurlia	Si	
Salvatore Fai	Si	
Giovanni Rollo	Si	
Fabrizio Stefanizzi	Si	
Daniela Patera	Si	
Federica Guido	Si	
Martina Zuccaro	Si	
Fabio Donateo	Si	
Cosimo Vetrano	Si	
Luisa Margherito	Si	
Stefania Capoccia	Si	
Claudio Paladini	Si	
Laura Mogavero	Si	
Katia Prato	Si	
Giuseppe Landolfo	Si	

Il Consigliere Sig.ra Federica GUIDO in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pierluigi CANNAZZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 03/04/2025 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 03/04/2025, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Preso atto:

- dell'intervento dell'Assessore Fai che illustra l'argomento in trattazione;
 - degli interventi dei componenti del Consiglio comunale come da resoconto stenotipico;
- il tutto così come riportato nell'allegato verbale al presente atto;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale “...*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”
- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- il comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”
- il comma 655 ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;

PRESO ATTO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RILEVATO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Veglie, risulta definito l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER Puglia);

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con comunicazione a mezzo PEC pervenuta presso questo Ente con prot. n. 7010 del 28/04/2022, l'ente territorialmente competente denominato AGER, aveva provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) quadriennale 2022-2025, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR – 2;
- il Piano Economico Finanziario, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, veniva validato dall'ente di governo denominato AGER e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 29.04.2022 per il quadriennio 2022-2025;
- l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario il quale è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'articolo 8 della stessa deliberazione;

PRESO ATTO della determina n. 364 del 26.06.2024 pervenuta a mezzo PEC presso questo Ente con prot. n. 10410 del 26/06/2024 con la quale AGER ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario relativo all'aggiornamento dei costi del biennio 2024-2025 così come previsto dall'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

ESAMINATA la relazione di validazione a supporto del suddetto PEF validato dall'ente di governo d'ambito il quale tiene conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, da cui ne risulta un costo pari a € **2.673.250,00**;

RILEVATO che per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R[2] per l'anno 2025, il costo totale da considerare ammonta a € **2.664.194,00**;

VISTA la delibera di C.C. n. 22 del 18/07/2024 di approvazione dell'azidetto Piano Economico Finanziario 2024-2025 dal quale emergono, dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2 /DRIF/2021, come già detto costi complessivi per l'anno 2025 € **2.664.194,00**, così ripartiti:

COSTI FISSI € **580.813,00**

COSTI VARIABILI € **2.083.381,00**

Attività esterne Ciclo integrato RU € **10.150,00**

RICHIAMATA la delibera di presa d'atto del Pef per l'anno 2025 antecedente alla presente;

EVIDENZIATO che il costo relativo alle attività esterne al ciclo integrato RU non è assoggettabile a costi fissi e/o variabili, pertanto, non concorrente al calcolo delle tariffe;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

DATO ATTO, altresì, che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita secondo “*criteri razionali*” previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 i quali misurano la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie in via potenziale o presunta per ciascuna categoria di utenza moltiplicando il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività. La sommatoria di tutti i prodotti esprime la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche e per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.

In formule:

$$Q_{nd} = \sum Kd(ap) \cdot Stot(ap)$$

$$Q_d = QT - Q_{nd}$$

dove:

Qnd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche;

Kd(ap) = coefficiente di produttività attribuito a una determinata tipologia di attività (tab. 4a e 4b)

Stot(ap) = superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di attività

Qd = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche;

QT = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non

applicando le suddette formule alla banca dati Tari le percentuali ottenute risultano essere le seguenti:

80,00% copertura costo a carico delle utenze domestiche;

20,00 % copertura costo a carico delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che i kg di rifiuti complessivamente prodotti nell'anno 2023 (**anno a-2** ai sensi della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA) ammontano a **5.153.639,00** (fonte: Comunicazione annuale produzione rifiuti Comune di Veglie del 25/01/2024);

RILEVATO che l'art. 1 c. 652 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019, ha dato la possibilità agli Enti locali sin dall'anno 2014 e fino a nuova regolamentazione ARERA, di derogare i coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/99, recante il c.d. metodo normalizzato, di quantificarli nella forbice superiore o inferiore al 50%;

PRESTO ATTO dell'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della "Tassa Rifiuti (TARI)" per l'anno **2025**, di cui all'Allegato 1 **prospetto 1** relativo alle utenze domestiche e non domestiche;

VISTA la disciplina istitutiva della TARI la quale prevede espressamente che:

- il prelievo sui rifiuti, sia esso di natura tributaria che corrispettiva deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti (art. 1, comma 654, L. 147/2013);
- l'Ente con potestà regolamentare ai sensi e con le modalità di cui all'art. 52 del D.lgs. 446/97 può disciplinare alcune riduzioni tariffarie "tipiche" del tributo per locali ed aree scoperte ad uso stagionale o discontinuo anche se ricorrente (art. 1, comma 659, L. 147/2013);
- il Comune può disporre "ulteriori riduzioni ed esenzioni c.d. "atipiche" rispetto a quelle previste dal richiamato comma 659, che devono sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra i contribuenti, per le quali deve essere disposta apposita autorizzazione di spesa e deve essere assicurata la copertura attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente (art. 1, comma 660, L. 147/2013);

DATO ATTO, altresì, che il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, all'art. 28 recante "*Ulteriori agevolazioni*" prevede che: "*Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio, per eventi di carattere eccezionale, calamità naturali, pandemie e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.*";

VALUTATA la necessità di garantire la continuità della riduzione tariffaria già applicata per

l'anno 2024 alle utenze non domestiche, al fine di evitare disparità e differenze nella pressione fiscale che deriverebbero dalla sua mancata applicazione per l'anno 2025, nonché di proseguire nella politica di sostegno allo sviluppo economico del territorio, in considerazione del perdurare degli effetti negativi delle vicende geopolitiche sull'economia e sui consumi;

CONSIDERATO che la somma prevista e da impiegare ai fini della continuità della riduzione tariffaria relativa alle utenze non domestiche è stimata in € 50.000,00, la quale in percentuale si traduce in una riduzione del 9,60 % sulla tariffa fissa e variabile per l'anno 2025;

RITENUTO comunque opportuno, prevedere e finanziare tale agevolazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 666 della L. 147/2013 con entrate di bilancio a ciò destinate senza che tali minori entrate debbano incidere sulle altre categorie di utenza, come evidenziato nel prospetto relativo alla variazione di bilancio allegata;

PRESO ATTO che la riduzione sopra individuata non può essere per sua natura inserita tra quelle previste dall'art. 1 comma 659, L. 147/2013, riconducibili a **riduzioni "stabili"** destinate ad essere applicate in ogni anno di imposta e in quanto tali non devono rispettare il limite di cui all'art. 29 comma 1 del regolamento TARI;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- il D.lgs n. 118/2011;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 che con la presente si intende variato in considerazione della previsione di riduzione disposta per le utenze non domestiche;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

VISTO, inoltre, l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.

CONSIDERATO, altresì, che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,*a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei

rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;

- b) UR2,*a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

RICHIAMATO, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RICHIAMATA, inoltre, la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTI:

- lo statuto comunale;
- l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento generale delle entrate comunali;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 in data 04/05/2023 il quale all'articolo 12 comma 3 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario validato dall'ente di governo d'ambito ed approvato dal Consiglio Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria;

Con voti espressi per alzata di mano dai n. 17 membri del Consiglio presenti e votanti:

favorevoli n. 12

contrari n. 5 (Cons. Capoccia Stefania, Cons. Landolfo Giuseppe, Cons. Mogavero Laura, Cons. Paladini Claudio, Cons. Prato Katia)

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

richiamate le premesse,

- a) di approvare, per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche presenti nell'**Allegato 1** del presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, comprensivo dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati ai sensi dell'art. 1 c. 652 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019;
- b) di quantificare in **€ 2.664.194,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), preso atto della Determina n. 364 del 26 giugno 2024 relativa alla validazione dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario da parte dall'ente di governo d'ambito denominato AGER Puglia a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 18.07.2024 per l'anno 2024 e conferamta con delibera di Consiglio Comunale anche per l'anno 2025;
- c) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii , determinato dalla Provincia di Lecce, nella misura del 5%;
 - le componenti perequative UR1 e UR2, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - la componente relativa ai costi legati Attività esterne Ciclo integrato RU ripartita sui singoli contribuenti ammontante come da Pef ad € 10.150,00 ;
- d) di approvare una riduzione sulla Tari dell'anno 2025 nella misura del 9,60 % della tariffa totale a favore delle utenze non domestiche stimata in € 50.000,00 ;
- e) di approvare la variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, secondo quanto disposto al punto d);
- f) di approvare apposita variazione al bilancio di previsione 2025-2027 come da prospetto, Allegato 2;
- g) di stabilire e approvare ai sensi dell'art. 34 comma 3 del Regolamento TARI, inoltre, le scadenze TARI anno 2025 nel modo seguente:
- prima e unica rata: 02/12/2025;
 - seconda rata: 31/01/2026;
 - terza rata: 31/03/2026;
 - quarta rata: 30/04/2026.
- h) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 21;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l'esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l'urgenza di provvedere con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

favorevoli n. 12

contrari n. 5 (Cons. Capoccia Stefania, Cons. Landolfo Giuseppe, Cons. Mogavero Laura, Cons. Paladini Claudio, Cons. Prato Katia)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00.

L'istruttore amministrativo
Sandro Palazzo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Federica GUIDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 804 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 26/05/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 26/05/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.